

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°13 in data 31-03-17

SETTORE FINANZIARIO

SETTORE FINANZIARIO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

Comune di Sant'Olcese
(Città Metropolitana di Genova)

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica..

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

BOERO MATTEO	P	PITTALUGA GIANLUIGI	P
DANTE SARA	P	POGGI FLAVIO	P
LANZAVECCHIA MARIA GRAZIA	P	SANNA ARMANDO	P
LOTTICI SIMONA	P	TADDEO GABRIELE	P
MARIN SIMONE	P	TRUCCO ENRICO	P
PEDULLA' LISA	P	VIOLA ELENA	P
PICCO PAOLO	A		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la presidenza il Signor BOERO MATTEO, in qualità di Consigliere, assistito dal Segretario comunale dott. FINOCCHIETTI DOMENICO

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di Regolamento;

- udita l'esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, **Enrico Trucco**, in qualità di relatore, che osserva come non fosse possibile proporre alcuna modifica alle aliquote in discussione, la Legge no lo consente. Osserva tuttavia come vi siano state poche modifiche anche nella consistenza del fondo di solidarietà comunale, in linea con quelle dell'anno scorso;

- Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n° 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- a) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

- ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

- richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, come modificati dall'art. 1, comma 1, del D.L. n° 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n° 201, del 2011;

- richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n° 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

- visto inoltre l'art. 1, comma 28, della legge n° 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

- atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il Comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

- vista la delibera C.C. n° 18 del 29.04.2016 con la quale sono state approvate per l'anno 2016 le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU	Esente	===
Aliquota per unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	Esente	
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,0 per mille	

- visto l'art. 9bis del D.L. 28 marzo 2014, n° 47 convertito dalla legge n° 23 maggio 2014, n° 80;

- visto l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n° 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n° 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n° 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n° 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n° 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n° 267 del 2000."*;

- rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente:

- 1) ridurre l'aliquota della TASI,
- 2) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

- visto che nella seduta odierna del 31.03.2017, vengono fissate, per l'anno di imposta in corso, le aliquote/detractions ai fini del pagamento dell'IMU;

- considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, è possibile determinare le aliquote e la detrazione a relative alla TASI da applicare per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n° 147/2013, e dell'art. 1, comma 28, della legge n° 208/2015, secondo il seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU	Esente	===
Aliquota per unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	Esente	
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,0 per mille	

- preso atto che il comma 2 dell'art. 9bis del D.L. n° 47/2014 (convertito dalla legge n° 80/2014) stabilisce che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi;
- visto l'art. 1, comma 14, della legge n° 208/2015 che ha eliminato dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- dato atto che il mancato gettito TASI abitazione principale verrà compensato con trasferimenti erariali nell'importo che il ministero ha quantificato in € 428.300,32 per l'anno 2016;
- preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2017 è stato previsto un gettito pari a € 3.400,00 quale entrata relativa alla TASI derivante unicamente dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dagli immobili "merce" e dall'unità immobiliare posseduta dai cittadini AIRE;
- dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:
 - illuminazione pubblica,
 - sicurezza,
 - manutenzione strade,
 - manutenzione del verde pubblico,
 - sgombero neve,
 - protezione civile;
- visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dal bilancio di previsione anno 2017, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	267.000,00
	a) Acquisto beni	10.000,00
	b) Prestazioni di servizi	257.000,00
2	SICUREZZA	241.944,24
	a) Spese per il personale	217.013,60
	b) Acquisto beni	8.450,00
	c) Prestazioni di servizi	15.350,00
	d) Imposte e tasse	1.130,64
3	MANUTENZIONE STRADE	174.693,92
	a) Spese per il personale	97.233,46
	b) Acquisto beni	24.160,00
	c) Prestazioni di servizi	47.000,00
	d) Interessi passivi	1.703,93
	e) Imposte e tasse	4.596,53

4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	9.850,00
	a) Acquisto beni	2.250,00
	b) Prestazioni di servizi	7.600,00
5	SGOMBERO NEVE	5.000,00
	a) Acquisto beni	3.500,00
	b) Prestazioni di servizi	1.500,00
6	PROTEZIONE CIVILE	17.808,66
	a) Spese per il personale	7.000,00
	b) Acquisto beni	2.500,00
	c) Prestazioni di servizi	8.000,00
	d) Trasferimenti	0,00
	e) Imposte e tasse	308,66
	<u>TOTALE</u>	<u>716.296,82</u>

a fronte di un gettito di € 431.700,32 (di cui € 428.300,32 conto Stato ed € 3.400,00 conto Ente), ed una copertura del 60,268%);

- ritenuto di provvedere in merito;

- visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- visto l'art.1, comma 454, della Legge 11 dicembre 2016 n° 232 (pubblicato sulla G.U. n° 297 in data 21.12.2016), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

- visto il D.L 30 dicembre 2016 n° 244 (pubblicato sulla G.U. n° 304 in data 30.12.2016), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

- vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n° 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n° 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

- visto il “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”, adottato con propria deliberazione n° 42 del 07.08.2014 e modificato con C.C. n° 17 del 29.04.2016;

- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- visto il parere dell'organo di revisione dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n° 267/2000, agli atti del presente provvedimento;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con voti favorevoli unanimi, essendo 12 i consiglieri presenti e votanti nei termini di legge:

DELIBERA

1°) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU	Esente	===
Aliquota per unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	Esente	
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,0 per mille	

2°) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 6 marzo 2014, n° 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n° 68;

3°) di stimare in € 3.400,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

4°) di stabilire in € 716.296,82 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI (conto Stato + conto Ente), di cui si riportano le risultanze finali con una copertura pari al 60,268%:

ND	SERVIZIO	COSTI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	267.000,00
	a) Acquisto beni	10.000,00

	b) Prestazioni di servizi	257.000,00
2	SICUREZZA	241.944,24
	a) Spese per il personale	217.013,60
	b) Acquisto beni	8.450,00
	c) Prestazioni di servizi	15.350,00
	d) Imposte e tasse	1.130,64
3	MANUTENZIONE STRADE	174.693,92
	a) Spese per il personale	97.233,46
	b) Acquisto beni	24.160,00
	c) Prestazioni di servizi	47.000,00
	d) Interessi passivi	1.703,93
	e) Imposte e tasse	4.596,53
4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	9.850,00
	a) Acquisto beni	2.250,00
	b) Prestazioni di servizi	7.600,00
5	SGOMBERO NEVE	5.000,00
	a) Acquisto beni	3.500,00
	b) Prestazioni di servizi	1.500,00
6	PROTEZIONE CIVILE	17.808,66
	a) Spese per il personale	7.000,00
	b) Acquisto beni	2.500,00
	c) Prestazioni di servizi	8.000,00
	d) Trasferimenti	0,00
	e) Imposte e tasse	308,66
	<u>TOTALE</u>	<u>716.296,82</u>

4°) di introitare l'entrata di cui al punto 3°) al cap. 284 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;

5°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

6°) di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

*

Stante l'urgenza, il Consiglio dichiara il su esteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, essendo 12 i consiglieri presenti e votanti.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BOERO MATTEO

Il Segretario comunale
F.to FINOCCHIETTI DOMENICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14-04-2017 al giorno 28-04-2017 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant'Olcese, 29-04-2017

Il Funzionario inc.
F.to Bonicelli Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant'Olcese,

Il Funzionario inc.
Bonicelli Patrizia